

Camera dei Deputati

Legislatura 15
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO : 9/01746-BIS/200
 presentata da **CANCINI LUIGI** il **18/11/2006** nella seduta numero **75**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
NAPOLETANO FRANCESCO	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
SGOBIO COSIMO GIUSEPPE	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
DILIBERTO OLIVIERO	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
BELLILLO KATIA	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
CESINI ROSALBA	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
CRAPOLICCHIO SILVIO	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
DE ANGELIS GIACOMO	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
GALANTE SEVERINO	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
LICANDRO ORAZIO ANTONIO	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
PAGLIARINI GIANNI	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
PIGNATARO FERDINANDO BENITO	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
SOFFRITTI ROBERTO	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
TRANFAGLIA NICOLA	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
VACCA ELIAS	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006
VENIER IACOPO	COMUNISTI ITALIANI	18/11/2006

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
SARTOR NICOLA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	18/11/2006

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

IN PARTE ACCOLTO IL 18/11/2006
 PARERE GOVERNO IL 18/11/2006
 RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/11/2006
 CONCLUSO IL 18/11/2006

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

BILANCIO PREVENTIVO, COMUNI, FONDI SPECIALI DI BILANCIO, INFANZIA, LEGGE FINANZIARIA

SIGLA O DENOMINAZIONE :

ANNO FINANZIARIO 2007, L 1997 0285

TESTO ATTO

**Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1746-BIS/200**

presentato da

LUIGI CANCRINI

sabato 18 novembre 2006 nella seduta n.075

La Camera,

premesso che:

riguardo agli interventi di politica sociale ed assistenziale presenti nella manovra, non si registra un adeguato investimento finanziario;

d'altro canto i tagli apportati dalle leggi finanziarie del precedente Governo agli enti locali hanno costretto gli stessi a dover limitare l'impatto di adeguate politiche sociali e a dover sospendere gli interventi di sostegno all'infanzia;

la legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» assume fra le proprie finalità la promozione sia di interventi rivolti alle situazioni di difficoltà, marginalità e disagio in cui si trovano molti minori e le loro famiglie (si veda in particolare l'articolo 4), sia di interventi che riconoscano i bambini come soggetti di diritti ed offrano loro opportunità nella vita quotidiana delle proprie comunità (articoli 5, 6 e 7);

l'approvazione della legge n. 285 del 1997 si colloca all'interno di un quadro normativo internazionale che manifesta una crescente attenzione al tema dei minori;

all'articolo 1 la stessa legge istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

l'obiettivo della predetta legge è la realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando la famiglia in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo;

a norma della legge medesima, alle Regioni e Province autonome spetta il compito di definire, contestualmente agli ambiti territoriali d'intervento, le linee di indirizzo, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità degli interventi, nonché gli strumenti di verifica cui devono attenersi gli enti locali nella predisposizione e presentazione dei progetti;

l'iter di attuazione della legge vede la partecipazione di diversi organi istituzionali ed enti locali. A livello nazionale, il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce il coordinamento generale della legge, cura il monitoraggio sulla sua applicazione ed effettua la verifica tecnico-politica della spesa;

le Regioni, dal canto loro, concorrono all'applicazione della legge garantendo la programmazione di settore; armonizzando la distribuzione delle risorse; sviluppando programmi di scambio e formazione

interregionale; assicurando il monitoraggio e la verifica della spesa; definendo ogni tre anni gli ambiti territoriali di intervento;

ogni ambito territoriale definisce un Piano di intervento territoriale triennale. Gli Enti Locali (Comuni, Comunità Montane e Province), rappresentano i soggetti titolari di progetti immediatamente esecutivi che compongono il Piano di intervento territoriale triennale di ciascun ambito territoriale;

gli Enti Locali, ai quali è richiesto lo sforzo di avviare una progettazione e una gestione partecipata, sono i beneficiari ultimi delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione della legge;

dalla gestione delle risorse sono emersi dei problemi contabili legati all'esiguo intervallo di tempo riservato agli enti beneficiari e che intercorre tra l'erogazione delle somme e l'utilizzo delle stesse, che genera quasi sempre dei residui perenti -:

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative affinché, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997, venga determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

a conservare le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285 in favore dei comuni ivi indicati, nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà sociale per cinque anni,

9/1746-bis/200.Cancrini, Napolitano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.